

Associazioni riconosciute

- Autonomia patrimoniale perfetta e **responsabilità limitata**
- Delle obbligazioni/debiti **l'ente risponde esclusivamente con il proprio patrimonio**
- I terzi non possono soddisfarsi sul patrimonio personale degli amministratori

Associazioni non riconosciute

- Autonomia patrimoniale imperfetta
- Delle obbligazioni/debiti rispondono anche **personalmente e solidalmente** coloro che hanno agito **in nome e per conto dell'associazione** (art.38, c.c.)
- **I terzi possono soddisfarsi** sia sul fondo comune dell'ente che **sul patrimonio personale degli amministratori**

La responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del **mandato** (art.18, c.c.)

- Il mandato va eseguito con la **diligenza del buon padre di famiglia**; se è svolto gratuitamente, la responsabilità è valutata con minor rigore (art.1710, c.c.)

E' esente da responsabilità (art.18, c.c.):

- colui che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno
- **colui che abbia manifestato il proprio dissenso** (importanza di redigere i verbali)

Associazioni riconosciute

- Statuto redatto per **atto pubblico** (art.14, c.c.), e quindi necessario il **notaio**
- **Si iscrivono in Provincia** (se operano in territorio provinciale) **o presso il Commissariato del Governo** (se operano in ambito extra-provinciale)
- Necessario un **patrimonio minimo iniziale: 25.000 euro** per la Provincia e **50.000 euro** per il Commissariato (sarà di 15.000 euro per gli enti del Terzo settore)

Associazioni non riconosciute

- Sufficiente la **scrittura privata registrata** (presso l'Agenzia delle entrate) o anche la semplice **scrittura privata**
- Non è obbligata ad iscriversi ad alcun registro
- **Non è necessario avere un patrimonio minimo iniziale**